



COMUNE DI CASTROFILIPPO

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE

Delibera N. 8

del 12-04-2022

OGGETTO: Disavanzo di amministrazione derivante dal diverso metodo di calcolo del fondo crediti di dubbia esigibilità. Rendiconto di gestione 2019 - Provvedimento di ripiano ai sensi dell' art. 39 quater, D.L. n° 162/2019.

L'anno **duemilaventidue**, addì **dodici**, del mese di **aprile** alle Ore: **20:00**, nella Casa Comunale, convocato nel rispetto della normativa vigente, si è riunito il Consiglio Comunale di Castrolfilippo in seduta pubblica Ordinaria in Prima convocazione.

Al momento della trattazione del presente punto risultano presenti:

Fanara Maria	P	Bruculeri Michele	P
Sedita Antonio	P	Baio Carmelo	P
Failla Maria Elena	A	Serravillo Riccardo	P
Baio Gioachino	P	Palumbo Maria Angela	A
Agliata Mariagrazia	P	Rosselli Pasquale Antonio	P
Graci Salvatore	P	Bruculeri Virginia	P

Presenti: 10

Assenti: 2

Assume la direzione dei lavori il Presidente del Consiglio Comunale, Rag. Graci Salvatore, assistito dal Segretario Dott. Marcello Restivo, che verificata la regolarità degli adempimenti propedeutici, dichiara legale la seduta ed invita gli intervenuti a deliberare sull'oggetto iscritto all'O.d.G.

Partecipano alla seduta il Sindaco, Geom. A.F. Badalamenti e gli assessori Acquista e Alessi. Risultano inoltre presenti il Responsabile del Settore AA.GG., Dott. Cilona, il Responsabile del Settore Vigilanza e Commercio, Sig. Romano, il responsabile del Settore Finanziario, Rag. Barba e l'esperto del Sindaco, Dott. Indelicato.

Il Consiglio Comunale, regolarmente convocato e riunitosi nella sala consiliare, in seduta pubblica ordinaria in prima convocazione, ha iniziato i lavori con la presenza in aula, ai sensi dell'art.20, comma3, della L.R.7/92, del Sindaco, Geom. A.F. Badalamenti e degli assessori Acquista e Alessi. Risultano inoltre presenti il Responsabile del Settore AA.GG., Dott.Cilona, il Responsabile del Settore Vigilanza e Commercio, Sig. Romano, il responsabile del Settore Finanziario, Rag. Barba e l'esperto del Sindaco, Dott. Indelicato.

Assume la direzione dei lavori il Presidente Rag. Graci Salvatore, il quale dispone la chiamata dell'appello da parte del Segretario Generale.

Effettuato l'appello, **risultano presenti n.10 consiglieri** su n.12 in carica (assenti Failla e Palumbo) e pertanto il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.

Dopo di ciò il Presidente procede alla nomina degli scrutatori, che propone nelle persone dei consiglieri **Agliata, Fanara e Brucculeri Virginia**, di cui il Consiglio prende atto all'unanimità.

Il Presidente passa quindi alla trattazione del 1° punto all'ordine del giorno avente ad oggetto: **“Disavanzo di amministrazione derivante dal diverso metodo di calcolo del fondo crediti di dubbia esigibilità. Rendiconto di gestione 2019 – Provvedimento di ripiano ai sensi dell'art.39 quater, D.L. n° 162/2019.”**, dando lettura della parte dispositiva della proposta n. 4 del 07.03.2022, redatta dal responsabile del Settore Finanziario, Rag. Barba, con annessi pareri espressi ai sensi dell'art.53 della legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni, il parere del revisore dei conti e la relazione di accompagnamento del responsabile dei Servizi Finanziari prot.n.2714 del 12.04.2022, che si allega per fare parte integrante e sostanziale del presente atto.

Dichiarata aperta la discussione, il Presidente invita l'esperto del Sindaco, Dott. Indelicato, a relazionare in ordine ai contenuti della presente proposta.

Dott. Indelicato: Dopo aver effettuato un breve *excursus* sulla nuova contabilità armonizzata, che ha modificato sensibilmente l'impostazione contabile degli enti locali, fa presente come in sede di prima applicazione della stessa, il comune abbia proceduto ad effettuare un riaccertamento straordinario dei residui allo 01.01.2015, all'esito del quale è scaturito un disavanzo tecnico di 110.618,77 euro da ripianarsi in 30 anni, come statuito con delibera consiliare n.38/2015. Tuttavia si è rientrato anticipatamente da tale disavanzo, tanto che già con l'approvazione del rendiconto 2015, è emerso un avanzo di amministrazione libero di euro 105.567,31.

L'esperto prosegue facendo presente che l'ente, nel corso degli anni, ha dichiarato di calcolare il FCDE con modalità ordinaria ma che lo stesso è stato effettuato in modo errato, in quanto tale metodologia non avrebbe considerato alcuni capitoli in entrata altrimenti svalutabili, e che, di fatto, ha determinato il FCDE con metodologia semplificata. Tale metodologia di calcolo avrebbe determinato una quantificazione del FCDE dinamica congrua in tutte le annualità considerate, dal 2015 al 2018.

All'esito di specifici approfondimenti effettuati dall'Ufficio finanziario si è accertato come negli anni tale metodologia ordinaria di calcolo del FCDE sia stata non correttamente applicata, per cui, al fine di rettificare tale errato calcolo, si è proceduto con la delibera consiliare n.03 del 05.03.2022, a riapprovare il conto consuntivo del 2019, chiuso con un disavanzo di amministrazione di euro 710.180,45, interamente scaturente dal diverso metodo di calcolo del FCDE ed in quanto tale ripianabile in 15 anni ai sensi dell'art.39 quater del D.L. n.162/2019.

Prosegue facendo presente come il revisore dei conti, nel proprio parere reso sulla presente proposta, ritenga che solo una quota parte del disavanzo di amministrazione scaturente dalla

riapprovazione del conto consuntivo del 2019, pari ad euro 551.880,33, possa essere ripianato in 15 anni avvalendosi della previsione dell'art.39 quater del D.L. n.162/2019.

Conclude rappresentando analiticamente le valutazioni effettuate dal Servizio Finanziario dell'Ente, come contenute nella relazione a firma del responsabile del settore prot.n.2714 del 12.04.2022, allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale, con la quale vengono confutati i rilievi mossi dal revisore nel parere dallo stesso reso sulla proposta oggi in trattazione.

Cons. Serravillo: Con riferimento alla relazione del Servizio Finanziario, chiede di conoscere a che data sia stato recuperato il disavanzo di 73.090,29 euro come rilevato dai dati di preconsuntivo 2020.

Dott. Indelicato: Precisa come i 73.090,29 euro di recupero di disavanzo come rilevato dai dati di preconsuntivo 2020, permetteranno una anticipata estinzione della rateizzazione quindicennale.

Sindaco Badalamenti: Ripercorre i passaggi tecnico giuridici che hanno portato alla riapprovazione del consuntivo 2019 ed alla conseguente proposta di ripiano in quindici anni del disavanzo di 710.180,45, interamente scaturente dal diverso metodo di calcolo del FCDE.

Cons.Serravillo: Chiede se occorra procedere alla approvazione di un emendamento tecnico, così come richiesto dal revisore nel suo parere.

Dott. Indelicato: Fa presente come nella relazione dei servizi finanziari vengano confutati tutti i rilievi contenuti nel parere del revisore, ragion per cui non occorre procedere alla approvazione di emendamento tecnico del tenore indicato dall'organo di revisione.

Non avendo chiesto nessun consigliere di intervenire, il Presidente passa in votazione la proposta e la stessa viene **approvata**, con votazione palese, effettuata per alzata di mano, **con n.7 voti favorevoli e n.3 astenuti** (Serravillo, Rosselli e Bruculeri Virginia).

Pertanto,

IL CONSIGLIO

Vista la superiore proposta di deliberazione;

Uditi gli interventi succedutisi;

Atteso l'esito della superiore votazione, constatato e proclamato dal Presidente con l'assistenza continua degli scrutatori

DELIBERA

Di approvare la proposta n. 4 del 07.03.2022, redatta dal responsabile del Settore Finanziario, Rag. Barba, avente ad oggetto: **“Disavanzo di amministrazione derivante dal diverso metodo di calcolo del fondo crediti di dubbia esigibilità. Rendiconto di gestione 2019 – Provvedimento di ripiano ai sensi dell'art.39 quater, D.L. n° 162/2019. ”.**

Dopo di ciò,

IL CONSIGLIO

Con **n.7 voti favorevoli e n.3 astenuti** (Serravillo, Rosselli e Brucculeri Virginia), votazione espressa per alzata di mano, esito constatato e proclamato dal Presidente con l'assistenza continua degli scrutatori

DELIBERA

Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

Essendosi esauriti i punti in trattazione, la seduta viene sciolta dal Presidente alle ore 20.37.



COMUNE DI CASTROFILIPPO

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

SETTORE III - SERVIZI FINANZIARI

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE

Proposta N. 4 del 07-03-2022

OGGETTO: Disavanzo di amministrazione derivante dal diverso metodo di calcolo del fondo crediti di dubbia esigibilità. Rendiconto di gestione 2019 - Provvedimento di ripiano ai sensi dell' art. 39 quater, D.L. n° 162/2019.

Vista la proposta di cui al seguente testo:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 in data 30/09/2021, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il DUP 2021 - 2023.;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 in data 30/09/2021, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2021 - 2023 redatto secondo lo schema all. 9 al d.Lgs. n. 118/2011;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 03 in data 05/03/2022, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2019 chiuso con un disavanzo di amministrazione derivante dal diverso metodo di calcolo del Fondo crediti di dubbia esigibilità di € 710.180,45

Preso atto che il sopra specificato disavanzo complessivo è stato determinato come segue:

	RESIDUI	GESTIONE COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 1° gennaio			1.260.341,06
RISCOSSIONI	(+) 387.707,59	3.259.345,60	3.647,053,19
PAGAMENTI	(-) 763.815,07	3.141,265,93	3.905.081,00
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)		1.002.313,25
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre		(-)	0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)		1.002.313,25
RESIDUI ATTIVI	(+) 3.316.537,21	996.563,74	4.313.100,95
RESIDUI PASSIVI	(-) 1.175.087,78	933.430,10	2.108.517,88
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI		(-)	44.780,99
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE		(-)	42.115,86
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE (A)		(=)	3.119.999,47

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019

Parte accantonata	
Fondo crediti di dubbia esazione al 31/12/2019	2.970.701,33
Accantonamento residui perenti al 31/12 (solo per le regioni)	0,00
Fondo anticipazioni liquidità	0,00
Fondo perdite società partecipate	0,00
Fondo contenzioso	400.000,00
Altri accantonamenti	255.670,04
Totale parte accantonata (B)	3.626.371,33
Parte vincolata	
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	203.808,55
Vincoli derivanti da trasferimenti	0,00
Vincoli derivanti da contrazione di mutui	0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00
Altri vincoli da specificare	0,00
Totale parte vincolata (C)	203.808,55
Totale parte destinata agli investimenti (D)	0,00
Totale parte disponibile (E)=(A)-(B)-(C)-(D)	- 710.180,45
(F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto (solo per le regioni e le province autonome)	0,00

Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare

Rilevato, per quanto concerne specificatamente il metodo di calcolo del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità al 31/12/2019 (la cui disciplina si trova al paragrafo 3.3 dell'Allegato 4.2 – Principio applicato della contabilità finanziaria) che, a decorrere dal rendiconto 2019, non è più possibile calcolare il suddetto FCDE con il cd. metodo semplificato, fino ad oggi utilizzato ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e comunque previsto per il triennio 2015/2018 dal decreto ministeriale del 20 maggio 2015, correttivo dell'Allegato 4.2 [stando ciò a significare che anziché accantonare l'intera quota in sede di consuntivo, gli enti, sino al rendiconto 2018, consideravano la sola quota stanziata nel bilancio di previsione, eventualmente ridotta della quota utilizzata per la cancellazione o stralcio di crediti ed integrata con le ulteriori variazioni intervenute sullo stanziamento iniziale di bilancio in corso d'anno per effetto di variazioni di bilancio:

- + Fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione al 1° gennaio dell'esercizio a cui il rendiconto si riferisce (ovvero: accantonata con il rendiconto dell'anno n-1);
- gli utilizzi del fondo crediti di dubbia esigibilità effettuati per la cancellazione o lo stralcio dei crediti;
- + l'importo definitivamente accantonato nel bilancio di previsione per il Fondo crediti di dubbia esigibilità, nell'esercizio cui il rendiconto si riferisce.

Dal Rendiconto 2019 il suddetto metodo non è stato più possibile applicarlo e l'ente ha dovuto accantonare il 100% della quota risultante dal relativo

allegato al rendiconto stesso. Ovvero: per ciascuna entrata assoggettata ad accantonamento, la somma da accantonare è stata ottenuta applicando ai relativi residui attivi (da residui e da competenza) al 31/12/2019 una percentuale pari al 100% del complemento a uno della media del rapporto tra gli incassi (in c/residui) e l'importo dei residui attivi all'inizio di ogni anno degli ultimi cinque esercizi (2015/2019)].

Visto l'art. 39 – quater (rubricato disavanzo degli enti locali) del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 (cd. Milleproroghe), convertito con la legge 28 febbraio 2020, n. 8, che così recita testualmente:

1. Al fine di prevenire l'incremento del numero di enti locali in situazioni di precarietà finanziaria, l'eventuale maggiore disavanzo emergente in sede di approvazione del rendiconto 2019, determinato in misura non superiore alla differenza tra l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in sede di approvazione del rendiconto 2018, determinato con il metodo semplificato previsto dall'allegato 4/2 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sommato allo stanziamento assestato iscritto nel bilancio 2019 per il fondo crediti di dubbia esigibilità al netto degli utilizzi del fondo effettuati per la cancellazione e lo stralcio dei crediti, e l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato in sede di rendiconto 2019, determinato nel rispetto dei principi contabili, può essere ripianato in non più di quindici annualità, a decorrere dall'esercizio finanziario 2021, in quote annuali costanti.

2. Le modalità di recupero devono essere definite con deliberazione del consiglio dell'ente locale, acquisito il parere dell'organo di revisione, entro quarantacinque giorni dall'approvazione del rendiconto. La mancata adozione di tale deliberazione è equiparata a tutti gli effetti alla mancata approvazione del rendiconto di gestione.

3. Ai fini del rientro possono essere utilizzati le economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti dall'alienazione di beni patrimoniali disponibili accertati nel rispetto del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e da altre entrate in conto capitale.

Nelle more dell'accertamento dei proventi derivanti dall'alienazione di beni patrimoniali disponibili il disavanzo deve comunque essere ripianato.

Rilevato che il suddetto articolo 39-quater prevede, quindi, che per prevenire l'incremento del numero di enti locali in situazioni di precarietà finanziaria, l'eventuale maggiore disavanzo, emergente in sede di approvazione del rendiconto 2019, determinato in misura non superiore alla differenza tra l'importo del FCDE accantonato nel risultato di amministrazione dell'esercizio 2018 (laddove determinato con il 'metodo semplificato'), sommato allo stanziamento assestato iscritto al bilancio di previsione 2019 per il medesimo FCDE, al netto degli utilizzi del Fondo effettuati per la cancellazione e lo stralcio dei crediti, e l'importo del FCDE accantonato in sede di rendiconto 2019 determinato nel rispetto dei principi contabili, può essere ripianato in non più di quindici annualità, a decorrere dall'esercizio 2021, in quote annuali costanti. Compete al consiglio dell'ente locale, con propria deliberazione da adottarsi entro quarantacinque giorni dall'approvazione del rendiconto, a definire le modalità di recupero di tale maggiore disavanzo, previa acquisizione del parere dell'organo di revisione. La mancata adozione di tale deliberazione è equiparata a tutti gli effetti alla mancata approvazione del rendiconto di gestione. Infatti, l'art. 39-quater della citata Legge di conversione stabilisce che, considerato che di fatto andranno a gravare sul risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019 tutte le quote di FCDE finora non accantonate con il metodo semplificato, il maggiore disavanzo, derivante appunto dal superamento dell' utilizzo, in sede di

rendiconto, del metodo semplificato di calcolo del FCDE in luogo del metodo ordinario, potrà essere ripianato in massimo 15 quote annuali costanti a partire dal 2021.

Dato atto che dal rendiconto relativo all'esercizio 2019 è emerso un risultato di amministrazione (libero da accantonamenti) positivo di € 3.119.999,47, e che a seguito dell'accantonamento con l'applicazione del metodo ordinario di un FCDE al 31.12.2019 di € 2.970.701,33 (oltre ad € 254.000,00 per perdite società partecipate, € 400.000,00 per Fondo contenzioso e € 1.670,04 per altri accantonamenti, per un totale parte accantonata al 31.12.2019 di € 3.626.371,33 + parte vincolata dall'Amministrazione € 203.808,55) determina un disavanzo di amministrazione, pari a €. 710.180,45 derivante esclusivamente dal ricalcolo, dal rendiconto 2019, del FCDE con il metodo secondo il seguente schema riepilogativo:

Risultato di amministrazione (libero da accantonamenti)	€	3.119.999,47
Fondo anticipazione di liquidità	€	0,00
Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità	€	2.970.701,33
Fondo contenzioso	€	400.000,00
Indennità fine mandato	€	1.670,04
Fondo perdite partecipate	€	254.000,00
Totale parte accantonata	€	3.626.371,33
Totale parte vincolata	€	203.808,55
Disavanzo da ripianare dal 2021 in 15 esercizi	€	- 710.180,45

Dato Atto quindi che il suddetto disavanzo di amministrazione 2019, per l'importo di € 710.180,45 così come riportato nella soprastante tabella, deriva, principalmente, dalla contabilizzazione, in sede di rendiconto, del fondo crediti dubbia esigibilità con il metodo ordinario e non più con il metodo semplificato consentito fino al 2018 dall'allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011;

Richiamati nuovamente, per quanto di specifico interesse con il presente atto, nonché riportati ulteriormente di seguito, i commi 2 e 3 dell'art. 39 – quater del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, i quali stabiliscono:

“2. Le modalità di recupero devono essere definite con deliberazione del consiglio dell'ente locale, acquisito il parere dell'organo di revisione, entro quarantacinque giorni dall'approvazione del rendiconto. La mancata adozione di tale deliberazione è equiparata a tutti gli effetti alla mancata approvazione del rendiconto di gestione.

3. Ai fini del rientro possono essere utilizzati le economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti dall'alienazione di beni patrimoniali disponibili accertati nel rispetto del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e da altre entrate in conto capitale. Nelle more dell'accertamento dei proventi derivanti dall'alienazione di beni patrimoniali disponibili il disavanzo deve comunque essere ripianato”;

Rilevato quindi che il disavanzo di amministrazione da FCDE di € 710.180,45, come rappresentato sopra, deve essere ripianato utilizzando la quota di FCDE in 15 anni, sulla base del sistema dettagliato riportato di seguito (come risulta peraltro nel cd. Allegato 1 al

rendiconto denominato elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione):

ND	Descrizione	+/-	Importo
1	FCDE accantonato nel risultato di amministrazione rendiconto 2018	+	1.641.959,22
2	Quota FCDE stanziata nel bilancio di Previsione 2019 (definitiva)	+	275.513,56
3	Utilizzi per stralcio crediti inesigibili	-	15.359,28
4	Totale Risorse disponibili al 31/12/2019 (1 + 2 + 3)		1.902.113,50
5	FCDE accantonato nel risultato di amministrazione 2019		2.970.701,33
6	Disavanzo da ripianare (dal 2021 e in massimo 15 esercizi)		1.068.587,83

N.B.: La norma dispone che “Al fine di prevenire l'incremento del numero di enti locali in situazioni di precarietà finanziaria, l'eventuale maggiore disavanzo emergente in sede di approvazione del rendiconto 2019, determinato in misura non superiore alla differenza tra l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in sede di approvazione del rendiconto 2018, determinato con il metodo semplificato previsto dall'allegato 4/2 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sommato allo stanziamento assestato iscritto nel bilancio 2019 per il fondo crediti di dubbia esigibilità al netto degli utilizzi del fondo effettuati per la cancellazione e lo stralcio dei crediti, e l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato in sede di rendiconto 2019, determinato nel rispetto dei principi contabili, può essere ripianato in non più di quindici annualità, a decorrere dall'esercizio finanziario 2021, in quote annuali costanti”.

Seguendo lo schema di cui sopra, il maggiore disavanzo ripianabile in 15 esercizi è di € 710.180,45 al netto cioè della quota assorbita in modo “naturale”. Il riferimento alla “misura non superiore” fra FCDE ordinario e FCDE semplificato vale come tetto per gli enti che partono già da una situazione di disavanzo.

Considerato pertanto che il maggior disavanzo di amministrazione da FCDE per l'esercizio 2019, accertato ai sensi dell'art. 39 – quater, D.L. n. 162/2019, per l'importo di € 710.180,45 (che deriva esclusivamente dalla contabilizzazione, in sede di rendiconto, del fondo crediti dubbia esigibilità con il metodo ordinario e non più con il metodo semplificato consentito fino al 2018 dall'allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011):

a) è applicato a partire dall'esercizio 2021;

b) può essere ripianato in un massimo di 15 (quindici) esercizi, in quote annuali di pari importo;

Richiamato ancora l'art. 39-quater del D.L. 162/2019, in base al quale l'eventuale maggiore disavanzo emergente in sede di approvazione del rendiconto 2019, determinato in misura non superiore alla differenza tra l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in sede di approvazione del rendiconto 2018, determinato con il metodo semplificato previsto dall'allegato 4/2 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sommato allo stanziamento assestato iscritto nel bilancio 2019 per il fondo crediti di dubbia esigibilità al netto degli utilizzi del fondo effettuati per la cancellazione e lo stralcio dei crediti, e l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato in sede di rendiconto 2019, determinato nel rispetto dei principi contabili, può essere ripianato in non più di quindici annualità, a decorrere dall'esercizio finanziario 2021, in quote annuali costanti; le modalità di recupero devono essere definite con deliberazione del consiglio dell'ente locale, acquisito il parere dell'organo di revisione, entro quarantacinque

giorni dall'approvazione del rendiconto; la mancata adozione di tale deliberazione è equiparata a tutti gli effetti alla mancata approvazione del rendiconto di gestione;

Dato atto che ai fini del rientro possono essere utilizzate le economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti dall'alienazione di beni patrimoniali disponibili accertati nel rispetto del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e da altre entrate in conto capitale; nelle more dell'accertamento dei proventi derivanti dall'alienazione di beni patrimoniali disponibili il disavanzo deve comunque essere ripianato;

Considerato, ai sensi del disposto del sopracitato art. 39 – quater, di dover sottoporre al Consiglio Comunale, nel rispetto del termine di legge e cioè entro 45 giorni dall'approvazione del rendiconto 2019, la presente proposta di deliberazione riguardante le modalità del ripiano del maggior disavanzo di amministrazione come dettagliato sopra;

Ritenuto, nel rispetto del principio di sostenibilità finanziaria della spesa e al fine di evitare un cosiddetto squilibrio strutturale (che ha come presupposto l'impossibilità per l'ente di ripristinare l'equilibrio di bilancio), garantendo il mantenimento degli equilibri di bilancio nonché una copertura credibile, sufficientemente sicura, non arbitraria o irrazionale al disavanzo di cui in argomento, di proporre di ripianare il maggior disavanzo di amministrazione di € 710.180,45 in 15 annualità, negli esercizi dal 2021 al 2035, prevedendo quindi l'applicazione nella parte spesa del bilancio di previsione 2021 e succ. della quota annua di € 47.345,36, fino all'esercizio 2035 (per non più di quindici annualità), mediante:

- le economie di spesa derivanti dal 01/01/2020 per le cessazioni di personale (nr. 3 unità nel 2020 i cui risparmi si riverbereranno sul 2021 e anni succ., nr. 3 unità nel 2021 i cui risparmi si riverbereranno sul 2022 e anni succ., nr. 1 unità nel 2022 i cui risparmi si riverbereranno sul 2023 e anni succ., nr. 1 unità nel 2023 i cui risparmi si riverbereranno sul 2024 e anni succ. ecc.);
- le economie derivanti da tutte quelle voci di spesa discrezionali per cui è possibile ridurre lo stanziamento;
- le maggiori entrate derivanti da maggiore base imponibile;
- i proventi derivanti dall'alienazione di beni patrimoniali disponibili;
- e, in generale utilizzando (secondo il disposto di cui al comma 3 dell'articolo 39 quater, della legge 162/2019) ai fini del rientro, tutte le economie di spesa e tutte le entrate disponibili non vincolate, escluse quelle rinvenienti da debito, ma comprese le entrate in conto capitale (quindi, ai fini del rientro, saranno utilizzate oltre a tutte le entrate correnti che non hanno un vincolo di destinazione, anche tutte le entrate in conto capitale, sempre che non hanno specifici vincoli di destinazione. In considerazione del fatto che la norma fa riferimento alle "entrate in conto capitale", si ritiene che si debba fare riferimento a tutte le entrate contabilizzate al titolo 4 del Bilancio);

Visto il parere espresso dall'organo di revisione, reso ai sensi dell'art. 39-quater, c. 2, D.L. n. 162/2019, giusto verbale n. del //20210 (prot. n. del //2021);

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

PROPONE

Per le motivazioni esposte in premessa, che qui si intendono ripetute e trascritte, di:

1) Dare atto che dal rendiconto relativo all'esercizio 2019, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 03 del 05/03/2022, è emerso un risultato di amministrazione negativo pari ad € 710.180,45 derivante esclusivamente dalla contabilizzazione, in sede di rendiconto, del fondo crediti dubbia esigibilità con il metodo ordinario e non più con il metodo semplificato consentito fino al 2018 dall'allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011.

2) Prendere atto dell'art. 39-quater del D.L. 162/2019, in base al quale l'eventuale maggiore disavanzo emergente in sede di approvazione del rendiconto 2019, determinato in misura non superiore alla differenza tra l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in sede di approvazione del rendiconto 2018, determinato con il metodo semplificato previsto dall'allegato 4/2 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sommato allo stanziamento assestato iscritto nel bilancio 2019 per il fondo crediti di dubbia esigibilità al netto degli utilizzi del fondo effettuati per la cancellazione e lo stralcio dei crediti, e l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato in sede di rendiconto 2019, determinato nel rispetto dei principi contabili, può essere ripianato in non più di quindici annualità, a decorrere dall'esercizio finanziario 2021, in quote annuali costanti; le modalità di recupero devono essere definite con deliberazione del consiglio dell'ente locale, acquisito il parere dell'organo di revisione, entro quarantacinque giorni dall'approvazione del rendiconto; la mancata adozione di tale deliberazione è equiparata a tutti gli effetti alla mancata approvazione del rendiconto di gestione.

3) Dare atto che ai fini del rientro possono essere utilizzati le economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti dall'alienazione di beni patrimoniali disponibili accertati nel rispetto del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e da altre entrate in conto capitale; nelle more dell'accertamento dei proventi derivanti dall'alienazione di beni patrimoniali disponibili il disavanzo deve comunque essere ripianato.

4) Approvare nel rispetto del principio di sostenibilità finanziaria della spesa e al fine di evitare un cosiddetto squilibrio strutturale (che ha come presupposto l'impossibilità per l'ente di ripristinare l'equilibrio di bilancio), garantendo il mantenimento degli equilibri di bilancio nonché una copertura credibile, sufficientemente sicura, non arbitraria o irrazionale al disavanzo di cui in argomento, il ripiano del maggior disavanzo di amministrazione di € 710.180,45 in 15 annualità, negli esercizi 2021 - 2035, prevedendo quindi l'applicazione nella parte spesa del bilancio di previsione 2021 e succ. della quota annua di € 47.345,36, fino all'esercizio 2035 (per non più di quindici annualità), mediante:

- le economie di spesa derivanti dal 01/01/2020 per le cessazioni di personale (nr. 3 unità nel 2020 i cui risparmi si riverbereranno sul 2021 e anni succ., nr. 3 unità nel 2021 i cui risparmi si riverbereranno sul 2022 e anni succ., nr. 1 unità nel 2022 i cui risparmi si riverbereranno sul 2023 e anni succ., nr. 1 unità nel 2023 i cui risparmi si riverbereranno sul 2024 e anni succ. ecc.);
- le economie derivanti da tutte quelle voci di spesa discrezionali per cui è possibile ridurre lo stanziamento senza che ciò possa arrecare danni certi e gravi all'ente;
- le maggiori entrate derivanti da maggiore base imponibile;
- i proventi derivanti dall'alienazione di beni patrimoniali disponibili;

□ e, in generale utilizzando (secondo il disposto di cui al comma 3 dell'articolo 39 quater, della legge 162/2019) ai fini del rientro, tutte le economie di spesa e tutte le entrate disponibili non vincolate, escluse quelle rinvenienti da debito, ma comprese le entrate in conto capitale (quindi, ai fini del rientro, saranno utilizzate oltre a tutte le entrate correnti che non hanno un vincolo di destinazione, anche tutte le entrate in conto capitale, sempre che non hanno specifici vincoli di destinazione. In considerazione del fatto che la norma fa riferimento alle "entrate in conto capitale", si ritiene che si debba fare riferimento a tutte le entrate contabilizzate al titolo 4 del Bilancio).

5) Applicare agli esercizi 2021 - 2035, la seguente quota annua costante del ripiano del disavanzo di amministrazione dell'esercizio 2019, pari a € 47.345,36.

6) Iscrivere nei bilanci di previsione degli esercizi 2021 - 2035, le previsioni di spesa, per la quota di disavanzo a carico dei rispettivi esercizi finanziari.

7) Di dare atto che il preconsuntivo dell'esercizio finanziario 2021, essendo già chiuso presenta delle economie di bilancio sufficiente per il ripiano della quota di disavanzo di competenza.

8) Prendere Atto del parere espresso dall'organo di revisione, reso ai sensi dell'art. 39-quater, c. 2, D.L. n. 162/2019, giusto verbale del 25/03/2022 (prot. n. 2358 del 30/03/2022);

Dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. n. 44/91.

**Il Responsabile del
SETTORE III - SERVIZI FINANZIARI**
F.to Barba Antonio

**PARERE DI REGOLARITÀ
TECNICO AMMINISTRATIVA**

Si esprime (ai sensi dell'art.53 della legge 142/90 e s.m.i. così come recepito dalla legge regionale n.48/91 e s.m.i.) parere **Favorevole** in ordine alla **Regolarità Tecnico Amm/va** sulla proposta di deliberazione di cui sopra.

Castrofilippo li 07-03-2022

Il Responsabile del Settore
F.to Antonio Barba

**PARERE DI
REGOLARITÀ CONTABILE**

Si esprime (ai sensi dell'art.53 della legge 142/90 e s.m.i. così come recepito dalla legge regionale n.48/91 e s.m.i.) parere **Favorevole** in ordine alla **Regolarità Contabile** sulla proposta di deliberazione di cui sopra.

Castrofilippo li 07-03-2022

**Il Responsabile del
3° Settore Servizi Finanziari**
F.to Antonio Barba

Letto, approvato e sottoscritto.

**IL Presidente del
Consiglio**
F.to: Graci Salvatore

IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to: Fanara Maria

IL Segretario
F.to: Dott. Restivo Marcello

Il sottoscritto Segretario, visto l'art.12 della l.r. 3 dicembre 1991 n° 44

A T T E S T A

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 12-04-2022 in quanto:

È stata dichiarata immediatamente esecutiva.

Sono decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.

Lì 12-04-2022

Il Segretario
F.to: Dott. Restivo Marcello

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Il Dirigente del 1° Settore, visti gli atti d'ufficio,

C E R T I F I C A

Che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 44/91, è stata affissa all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____ giorno festivo. (Reg. Pub. N.)

Lì

L Responsabile del Procedimento
Bruculeri Vincenzo

Per IL SEGRETARIO COMUNALE
Il Responsabile del Servizio
F.to: Cilona Claudio

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Lì _____

IL SEGRETARIO
Dott. Restivo Marcello



COMUNE DI CASTROFILIPPO

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

REVISORE UNICO

Verbale del 25/03/2022

Parere sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale Proposta N. 4 del 07-03-2022 avente ad oggetto: Disavanzo di amministrazione derivante dal diverso metodo di calcolo del fondo crediti di dubbia esigibilità. Rendiconto di gestione 2019 - Provvedimento di ripiano ai sensi dell'art. 39 quater, D.L. n° 162/2019

Il sottoscritto Revisore Unico nominato con delibera di consiglio n° 37 del 20/10/2020, riunitosi in data odierna alle ore 11:45 presso il proprio studio in Montelepre in via Vittorio Veneto n° 22 per esaminare l'emendamento prodotto dal Responsabile del Settore 3° della proposta in oggetto citata ricevuta il 17/03/2022 a mezzo pec,

PREMESSO CHE:

- La legge 28 febbraio 2020 n. 8 ha disposto la conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 30 dicembre 2019 n. 162 (il Milleproroghe) ed ha inserito l'articolo 39-quater (Disavanzo degli enti locali) che così recita:
«1. Al fine di prevenire l'incremento del numero di enti locali in situazioni di precarietà finanziaria, l'eventuale maggiore disavanzo emergente in sede di approvazione del rendiconto 2019, **determinato in misura non superiore alla differenza tra l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in sede di approvazione del rendiconto 2018, determinato con il metodo semplificato previsto dall'allegato 4/2 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sommato allo stanziamento assestato iscritto nel bilancio 2019 per il fondo crediti di dubbia esigibilità al netto degli utilizzi del fondo effettuati per la cancellazione e lo stralcio dei crediti, e l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato in sede di rendiconto 2019,**

determinato nel rispetto dei principi contabili, può essere ripianato in non più di quindici annualità, a decorrere dall'esercizio finanziario 2021, in quote annuali costanti».

- il legislatore, dunque, consente il ripiano in 15 anni dell'«eventuale maggior disavanzo» emergente nel rendiconto 2019 ma nella misura non superiore alla differenza fra il Fondo crediti dubbia credibilità accantonato al 31/12/2018, aumentato della quota accantonata nel bilancio 2019 e il Fondo crediti dubbia credibilità al 31/12/2019, calcolato con il metodo ordinario;

CONSIDERATO CHE:

- con la delibera del Consiglio Comunale n. 36 del 21/10/2020, veniva approvato il rendiconto per l'esercizio finanziario 2019, chiuso in avanzo libero di amministrazione;
- da relazione alla delibera di Giunta Municipale n. 72 del 17/12/2021, il “fondo crediti di dubbia esigibilità” con metodo ordinario risulta essere stato calcolato nel rendiconto 2019 in modo errato, l'ente ha verificato, la mancata svalutazione di diversi crediti vantati e presenti a rendiconto sia nel titolo III “entrate extratributarie” sia nel titolo I “entrate tributarie” delle entrate;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n.03 del 05/03/2022 è stato ri-approvato modificando il precedente rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2019, chiuso con un disavanzo di amministrazione di € 710.180,45, nonostante il parere negativo reso ma non vincolante del revisore dei conti;

ATTESO CHE:

- ai fini dell'applicazione dei benefici di ripartizione del disavanzo previsti dall' **39 – quater co. 1** (rubricato disavanzo degli enti locali) **del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162** (cd. Milleproroghe), convertito con la legge 28 febbraio 2020, n. 8, è necessario che il calcolo del FCDE determinato in sede di rendiconto 2018 sia stato fatto secondo il metodo semplificato;
- che i suddetti benefici possono essere applicati solo al “*maggiore disavanzo emergente in sede di approvazione del rendiconto 2019, determinato in misura non superiore alla differenza tra l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in sede di approvazione del rendiconto 2018, determinato con il metodo semplificato ...omissis..., sommato allo stanziamento assestato iscritto nel bilancio 2019 per il fondo crediti di dubbia esigibilità al netto degli utilizzi del fondo effettuati per la cancellazione e lo stralcio dei crediti, e l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato in sede di rendiconto 2019*”

RISCONTRATO CHE:

- nel parere del revisore Unico dei conti al rendiconto 2018 viene specificato che il calcolo del FCDE è avvenuto con il metodo ordinario;
- Nella delibera di Consiglio Comunale n.03 del 05/03/2022 di modifica e riapprovazione del rendiconto 2019 viene chiarito quanto segue: *“Nonostante l’Ente dichiari di non avere applicato il metodo di calcolo semplificato, fino al bilancio 2018, facoltà concessa nel punto 3.3 dell’allegato 4/2 del D. Lgs. 118/2011, l’eventuale applicazione del metodo ordinario risulta quindi errata nella mancata contabilizzazione delle suddette voci. Dalla verifica della composizione del FCDE negli anni 2018-2017-2016 allegati B), C) e D) è stato riscontrato che i su indicati capitoli non sono mai stati oggetto di svalutazione da parte dell’Ente determinando, di fatto, una sottostima o meglio accantonamento a FCDE non congruo negli anni rispettivamente di Euro 867.925,02 per l’anno 2016, Euro 856.426,41 per l’anno 2017, Euro 869.004,99 per l’anno 2018 ed Euro 819.049,91 per l’anno 2019 senza computare gli effetti sul complemento in conto altre voci oggetto di svalutazione. L’andamento del FCDE negli anni 2016 al 2019 risulta quindi così sintetizzabile come da allegato E).*

CALCOLI FCDE				
	fcde	Stanzamenti	metodo	
	da bilancio	bilancio	semplificato	differenze
2015	772.251,02			
2016	1.282.319,32	114.311,23	886.562,25	395.757,07
2017	1.651.533,99	237.385,74	1.519.705,06	131.828,93
2018	1.641.959,22	213.491,55	1.865.025,54	- 223.066,32
2019	1.902.113,50	275.513,56	1.917.472,78	- 15.359,28
				289.160,40

- Che nella Relazione dell’organo monocratico di revisione sulla proposta di deliberazione consiliare di modifica e riapprovazione del rendiconto della gestione e sullo schema di rendiconto (**Verbale n. 1 del 28/01/2022 del revisore unico dei conti**) in merito al ricalcolo si sollevava quanto segue:
“Ne consegue che nel caso della ricostruzione proposta dall’ente nella proposta di delibera di Consiglio Comunale n° 31 del 2020, fermo restando i presupposti normativi che non vengono richiamati in narrativa, nell’annualità 2018 è stato accantonato al FCDE di importo inferiore ad euro 223.066,32, pertanto ferme restando le condizioni di determinazione dell’avanzo generale dell’anno 2018 e gli altri accantonamenti, l’ente al 31/12/2018 anziché aver avuto un avanzo libero di Euro 44.549,51, avrebbe avuto un disavanzo di Euro 178.516,81 Euro da ripianare in quote uguali negli esercizi che intercorrevano dall’anno 2019 all’ultimo anno di mandato della sindacatura. Secondo queste modalità i bilanci dell’anno 2020 e 2021 avrebbero dovuto avere delle limitazioni alla spesa che non sono state previste e delle quali l’ente ne deve prendere atto, facendo le dovute considerazioni in sede di approvazione del prossimo bilancio pluriennale.”, e pertanto dal 2019 al 2023;
- che *“l’importo del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in sede di approvazione del rendiconto 2018, determinato con il metodo semplificato ...omissis..., sommato allo stanziamento assestato iscritto nel bilancio 2019 al*

netto l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato in sede di rendiconto 2019" risulta essere di Euro:

$1.865.025,54 + 275.513,56 - 2.970.701,33 = - 830.162,23$ e quindi superiore al disavanzo totale rilevato nel rendiconto 2019;

- Con delibera n° 38 del 3/11/2015 si rilevava un disavanzo tecnico di € 110.618,77 (vedasi tabella A) con cui il Consiglio Comunale di Castrofilippo ha dato mandato di ripartire il suddetto disavanzo in 30 anni con quota annua di € 3.687,29, dal 2015 al 2044, dal quale ne consegue che il disavanzo tecnico al 2019 risulta essere = $3.687,29 \times 25$ annualità = 92.182,25;
- Che il "maggior disavanzo" indicato dall'art. 39 – quater co. 1 (rubricato disavanzo degli enti locali) del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 non può essere considerato superiore ad Euro 551.880,33, riassunto dallo schema seguente:

ANALISI DEL DISAVANZO	Composizione del disavanzo anno 2018			
	Disavanzo dell'esercizio precedente	Disavanzo maturato nell'esercizio 2018	disavanzo ripianato nell'esercizio 2018	Disavanzo al 31/12/2018
Disavanzo al 31.12.15 da ripianare con piano di rientro di cui alla delibera n° 38 del 03/11/2015	€ 99.556,83		€ 3.687,29	€ 95.869,54
cartelle esattoriali inf. a 1000,00 euro (non quantificate)			€ -	€ -
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio 2018 così come ricostruito dall'approvazione del rendiconto 2019 che avrebbe permesso la quantificazione corretta del fcde calcolato con il metodo semplificato al 31/12/2018		€ 82.647,27		€ 82.647,27
			€ -	€ -
TOTALE (Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio così come ricostruito dall'approvazione del rendiconto 2019)	€ 99.556,83	€ 82.647,27	€ 3.687,29	€ 178.516,81

ANALISI DEL DISAVANZO	Composizione del disavanzo anno 2019			
	Disavanzo dell'esercizio precedente	Disavanzo maturato nell'esercizio 2019	disavanzo da recuperare nell'esercizio 2019	Disavanzo al 31/12/2019
Disavanzo al 31.12.15 da ripianare con piano di rientro di cui alla delibera n° 38 del 03/11/2015	€ 95.869,54	€ -	€ 3.687,29	€ 92.182,25
cartelle esattoriali inf. a 1000,00 euro (non quantificate)	€ -	€ -	€ -	€ -
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio 2018 così come ricostruito dall'approvazione del rendiconto 2019 che avrebbe permesso la quantificazione corretta del fcde calcolato con il metodo semplificato al 31/12/2018	€ 82.647,27	€ -	€ 16.529,45	€ 66.117,82
Maggior disavanzo di amministrazione derivante dal diverso metodo di calcolo del fondo crediti di dubbia esigibilità	€ -	€ 551.880,33	€ -	€ 551.880,33
TOTALE	€ 178.516,81	€ 551.880,33	€ 20.216,74	€ 710.180,40

Visti

- l'art. 239, comma 1, lett. b), punto 2, del D.Lgs. n. 267/2000, in materia di funzioni dell'organo di revisione;
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.lgs 118/2011;
- il vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente;
- l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;
- il vigente Statuto Comunale;
- il parere favorevole rilasciato dal responsabile del servizio economico - finanziario sia in ordine alla regolarità tecnica che contabile;

ESPRIME:

PARERE NON FAVOREVOLE alla proposta de quo,

specificando fin da adesso che in caso di emendamento tecnico che preveda la riduzione del disavanzo da ripartire in 15 annualità ad Euro 551.880,33 il presente parere è da intendersi favorevole con la raccomandazione di provvedere:

- ✓ al monitoraggio dello stato di disavanzo complessivo, al fine di verificare l'effettivo concretizzarsi delle minori spese tali da garantire la corretta copertura del disavanzo;
- ✓ a continuare il ripiano trentennale deliberato dal Consiglio Comunale nella delibera n° 38 del 03/11/2015, provvedendo ad urgente delibera di variazione di bilancio per le annualità 2022 e 2023 introducendo la copertura di tale disavanzo;
- ✓ alla verifica dello stato di attuazione del piano di rientro mediante un attento, costante e scrupoloso monitoraggio, i cui esiti dovranno risultare da relazione – con cadenza semestrale- da sottoporre a questo organo di revisione per le proprie valutazione in merito;
- ✓ ad ulteriore proposta di delibera per il disavanzo di esercizio ai sensi dell'art. 188 co. 1 del TUEL;
- ✓ al monitoraggio periodico degli equilibri generali del bilancio comunale;
- ✓ al rispetto dei termini di cui all'art. 39 quater, comma 2, del D.L. 162/19.

Montelepre, 25/03/2022

Il Revisore Unico
Dott. Giuseppe Palazzolo